



Decreto Dirigenziale n. 87 del 10/02/2012

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 387/03, ART.12. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DELLA POTENZA DI 48 MW UBICATO NEL COMUNE DI CASALBORE (AV). PROPONENTE: C&C TRE ENERGY SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 839/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/010 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 839/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 839/11;
- k. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- l. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida Nazionali";
- m. con DD n. 420 del 28/09/2011 pubblicato sul BURC n. 62/2011, sono stati dettati ulteriori criteri per per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la uniforme applicazione delle sopracitate "Linee guida";

- n. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett. 04/Serv. 03 sono stati forniti i criteri procedurali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO CHE

- a. con nota acquisita al prot. regionale n. 2007.0231409 del 12/03/2007, la Società Essebiesse Power Srl, con sede legale in Viale Libia, 174, 00199 Roma, P. IVA e C.F. 07638901004, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, con allegato progetto definitivo, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica composto da 30 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW, da ubicarsi nel Comune di Casalbore (Av) in località il Monticello, Piana delle Rose, Frascino, Fontana Murata, La Tagliata, fontana Villanella, Viale Le Lame, Masseria Lepere, Viale del Fievo, San Salvatore, Monte Calvello, Gaeta, Pietrosilvio, con opera connessa ricadente nei Comuni di Montecalvo Irpino e Ariano Irpino come di seguito esplicitato:
- a.1. l'impianto ricade sui terreni riportati in Catasto del Comune di CASALBORE (AV) come di seguito indicato:
- Foglio 6 partt. 44, 46, 50, 55, 97, 110, 114, 115, 117, 124, 129, 144, 147, 148, 150, 151, 162, 176, 177, 662, 663, 665, 669, 670;
 - Foglio 7 partt. 33, 35, 37, 45, 46, 56, 115, 123, 126, 128, 134, 225, 226;
 - Foglio 10 partt. 46, 50, 51, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 127, 175, 226, 245, 351, 352, 358, 359, 360, 361;
 - Foglio 14 partt. 472;
 - Foglio 22 partt. 182, 186
- a.2. l'opera di connessione, ricade lungo strade comunali e provinciali esistenti oltre che sui terreni riportati in Catasto del Comune di MONTECALVO IRPINO (AV) e ARIANO IRPINO (AV), come di seguito indicato:
- Catasto dei terreni del COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)
 - Foglio 9 particella 13,
 - Foglio 12 particelle 25, 26, 61
 - Catasto dei terreni del COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV)
 - Foglio 2 particella nn. 12;
 - Foglio 6 particelle nn. 31, 32.
- b. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
- Dati generali del proponente;
 - Dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - Soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - Relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - Relazione di Studio di Impatto Ambientale per l'avvio della procedura di VIA;
 - Certificati di destinazione urbanistica;
 - Particellare d'esproprio.
- c. con nota del 21/04/2011 di prot. reg. n. 2011.0323855, è stata indetta e convocata, dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, per il giorno 03/06/2011;
- d. con nota del 23/08/2011 di prot. reg. n. 2011.0625220, è stata convocata seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, per il giorno 14/09/2011;
- e. con nota del 20/09/2011 di prot. reg. n. 2011.0707754, è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva, ai sensi della L. 241/90, per il giorno 12/10/2011;
- f. la Società Essebiesse Power Srl, in sede di Conferenza dei servizi del 14/09/2011, ha comunicato l'avvenuta cessione del ramo d'azienda avvenuto in data 07/09/2011, con atto a rogito della Dott.ssa Claudia Petraglia, Notaio in Battipaglia (Sa), Rep. n. 19447, Racc n. 9729, alla costituita Società a responsabilità limitata C&C tre Energy srl. con sede legale in Albanella (SA) c.f. - P. IVA - CCIAA 04961090653;
- g. l'avviso di avvio del procedimento espropriativo, essendo i destinatari del provvedimento in numero superiore a 50, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16

del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., è stato pubblicato sul BURC n°72 del 21/11/2011 nonché sul quotidiano "Il Danaro" del 18/11/2011 e su "Il Foglio" del 21/11/2011, oltre che presso l'albo pretorio dei Comuni interessati dal 21/11/2011 per trenta giorni;

PRESO ATTO

- a. del resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 03/06/2011, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- b. che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate a mezzo posta elettronica certificata;
- c. del resoconto verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 14/09/2011;
- d. che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate a mezzo posta elettronica certificata;
- e. del resoconto verbale della riunione della Conferenza dei Servizi conclusiva, tenutasi in data 12/10/2011, nella quale sono stati acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati ai sensi dell'Art. 14 comma 2 della L. 241/90;
- f. che in sede di riunione conclusiva di Conferenza dei Servizi, la società Proponente C&C tre Energy Srl, ha dichiarato di eliminare gli aerogeneratori identificabili con il n. 1-2-3-4-5-6-7-10-27-28-29-30, al fine di non interessare alcuna particella soggetta a vincolo Paesaggistico ex D.Lgs 42/04 e per non interferire con altre iniziative limitrofe.
- g. che aerogeneratori n. 19-20 sono stati sospesi ai sensi della L.R. 11-2011;
- h. che il procedimento è stato dichiarato concluso con esito positivo, per la realizzazione di 16 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 3 MW e relative opere e infrastrutture connesse, denominati con i num. 8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-26, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6-bis della L. 241/90, visti i pareri espressi anche nelle forme previste dall'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- i. che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate che di seguito si riassumono:
 - i.1. Nota del **Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni**, del 26/11/2008 prot. 17428 e successiva del 07/12/2011, prot. 15016, con la quale trasmette il nulla osta, ai sensi dell'art. 113 del TU 1775/33;
 - i.2. **Comune di Ariano Irpino**, con nota acquisita in CDS del 12/10/2011, esprime parere sfavorevole alle sole opere di rete;
 - i.3. il **Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino**, in sede di Conferenza dei servizi del 12/10/2011, rilascia il parere favorevole all'impianto, con prescrizioni;
 - i.4. il **Settore Regionale Bilancio e Credito Agrario**, in sede di Conferenza dei servizi del 12/10/2011, dichiara la non competenza ad esprimersi, a condizione che l'impianto non interessi le particelle 7 e 14 del Foglio 1 del Comune di Casalbore;
 - i.5. Nota prot. 9985 del 11/10/2011 dell'**ARPAC**, con la quale rilascia il parere tecnico favorevole con prescrizioni, inerente agli aspetti acustici ed elettromagnetici;
 - i.6. Decreto del **Settore Regionale Tutela dell'Ambiente** del 01/06/2011 n° 372 di Compatibilità Ambientale, su conforme giudizio della Commissione per la VIA del 20/07/2007;
 - i.7. nota dell'**Aeronautica Militare** del 02/04/2007 prot 1063 e successiva del 12/09/2011 prot. 42870, con la quale rilascia il nulla osta di competenza, ferme restando le dovute prescrizioni per gli aspetti di sicurezza al volo, impartite dallo Stato Maggiore Della Difesa;
 - i.8. nota del 31/05/2011 prot, 36037, con la quale il settore lavori pubblici della **Provincia di Avellino** rilascia il nulla osta alla realizzazione, con prescrizioni realizzative; successiva nota del 13/07/2011, prot. reg. 47413, con la quale comunica la non competenza ad esprimersi in merito alle strade interessate dall'opera;
 - i.9. nota del **Comando militare dell'Esercito della Campania** del 09/02/2007 prot. 676 e successiva del 01/07/2011, prot. MD_E24465/11325, con la quale rilascia il nulla osta di competenza, con prescrizioni realizzative;

- i.10. nota del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi - U.S.T.I.F. di Napoli del 24/05/2011, prot. 2247/AT/GEN, con la quale prende atto della assenza di interferenza, in merito all'elettrodotto interrato;
- i.11. nulla osta alla costruzione dell'impianto emesso dal **Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale D'Otranto**, del 31/01/2007 e confermata in data 28/05/2011 prot. 7959, con prescrizioni;
- i.12. nota dell'**Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno** del 11/07/2007 prot. 5747, con la quale esprime parere favorevole al progetto, con prescrizioni;
- i.13. Nota dell'**ENAC** del 16/07/2007 prot. 45678, con la quale rilascia il parere di competenza con prescrizioni;
- i.14. nota del **Settore Regionale SIRCA**, del 11/09/2007, prot. reg. num. 762561, con la quale dichiara che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- i.15. nota del **Settore Regionale Cave**, del 24/09/2007, prot. reg. num. 797289, con la quale rilascia il nulla osta di competenza;
- i.16. Nota dei **Vigili del Fuoco della Provincia di Avellino**, del 09/06/2007 prot. 5463 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni per l'opera non assoggettata alle verifiche antincendio ai sensi del D.M. 16/02/82;
- i.17. Nota della **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino**, del 23/08/2007, prot. 3417, con la quale autorizza la realizzazione dell'opera, con prescrizioni;
- i.18. Il **Settore Regionale piano forestale generale**, in sede di conferenza dei servizi del 03/06/2011, dichiara la non competenza ad esprimersi, in quanto l'impianto non interessa aree del PAF;
- i.19. Nota dell'**ASL di Avellino** del 14/07/2011 prot. 15057, con la quale esprime parere favorevole all'impianto;
- i.20. Nota della **Comunità Montana Ufita**, prot 641 del 31/01/2012 con la quale, visto il parere tecnico favorevole prot. 671791 del 07/09/2011, dello STAP Foreste di Avellino, esprime parere favorevole ai movimenti di terra, con prescrizioni;
- i.21. Nota della **Soprintendenza per i Beni Paesaggistici di Salerno ed Avellino**, del 08/09/2011 prot. 23080, 29/09/2011 prot. 24918 e successiva del 27/11/2011, prot. 33385, con la quale richiede ai Comuni interessati dalle opere a farsi, di attivare la procedura prevista ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, producendo il verbale della Commissione paesaggio ed i relativi adempimenti;
- i.22. Nota del **Comune di Montecalvo Irpino** del 07/11/2011, con la quale, ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i., artt. 146, comma 6 e 159, comma 2, dichiara che l'intervento previsto, per la parte riguardante i beni vincolati, non incide sui valori paesaggistici ed ambientali in quanto l'elettrodotto che interferisce con i vincoli e' interrato per la parte che attraversa il regio tratturo Pescasseroli-Candela ed e' in sub alveo per il Torrente Ginestra e per il fiume Miscano;
- i.23. Nota del **Comune di Casalbore**, del 28/10/2011 prot. 2610, con la quale, l'Ufficio Tecnico comunica che l'area interessata dalle opere ricadenti sul proprio territorio comunale, non risulta soggetta a vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04; Inoltre evidenzia che:
- la particella 38 del foglio 8 risulta soggetta ad Uso Civico (Tale particella è stata stralciata dal progetto in sede di CdS del 12/10/2011);
 - le particelle n. 119 (ora 186) e 79 (ora 182) risultano aree tutelate ai sensi dell' art. 142, comma 1 lettera c in quanto la particella n. 182 e parte della particella n. 186, ricadono nella fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde del Torrente Ginestra inserito nell' elenco delle acque pubbliche. La società in indirizzo, così come dichiarato, intende realizzare il cavidotto su dette particelle, in sub alveo, parallelamente al ponte della Strada Statale 90 bis esistente, come si evince dai grafici depositati presso questo Ente.
- i.24. della nota di **TERNA** avente Prot. TE/p2007001542 del 12/02/2007, con la quale fornisce la soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica, accettata dal proponente, che prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV

alla nuova futura stazione elettrica a 380 che sarà inserita in entra - esce sulla linea a 380 kV "Benevento 2 - Foggia";

CONSIDERATO

- a. che l'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Regione, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- b. che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali opere private di pubblica utilità ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, non identifica un appalto di favori pubblici e pertanto non può richiedersi l'esecuzione degli incombeni relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 del D.Lgs.163/06;
- c. che il DM del 10/09/2010, evidenzia che, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali allorché partecipa al procedimento Unico, ivi esercita unicamente in sede di Cds i poteri previsti dall'articolo 152 del D.Lgs 42/04 e cioè, solo nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate all'articolo 136, dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 138, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti.
- d. che il punto b) del paragrafo 3.1 dell'allegato 4 del DM 10/09/2010 individua tra le aree contermini i centri abitati ed i beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, mentre il punto e) del paragrafo 3.2 medesimo allegato, individua come tali i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma I, lettera d), del Codice. Nel caso dell'impianto in questione, le aree contermini a quelle interessate dalle opere a farsi non sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/04, né risulta applicabile l'art. 152 del D.Lgs 42/04.

TENUTO CONTO dei pareri espressi ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, anche nelle forme previste dall'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e smi. e delle conclusioni di cui al relativo verbale;

CONSTATATO

- a. che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una Autorizzazione Unica;
- b. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si è concluso con l'emissione del Decreto Dirigenziale n°372 del 01/06/2011 con cui si è espresso parere favorevole di compatibilità ambientale;
- c. che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state ufficialmente coinvolte nel procedimento;
- d. che l'impianto proposto e la sua opera connessa, non interferisce con altri impianti aventi la medesima ubicazione;
- e. che è stata acquisita agli atti del procedimento la nota del 07/10/2011, con la quale la Società Proponente, comunica che i territori Comunali di Montecalvo Irpino ed Ariano Irpino, sono interessati esclusivamente dall'attraversamento del cavidotto di collegamento elettrico interrato, lungo la strada statale denominata SS 90bis, al fine di convogliare l'energia prodotta al punto di consegna individuato dal Gestore della Rete, in territorio del Comune di Ariano Irpino. Inoltre, la Società Proponente, si è impegnata ad implementare, in fase di progettazione esecutiva, le opportune varianti progettuali necessarie a variare il percorso del cavidotto in funzione delle eventuali future delocalizzazioni della Stazione Elettrica.
- f. che è stata acquisita la relazione di perizia giurata dell'ing. Giovanni Marsicano attestante che, ai sensi del comma 4.1 del DD 420 del 28/09/2011, dei 30 aerogeneratori proposti, 16 denominati con i num. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del progetto in approvazione, distano più di 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, come previsto al comma 2 dell'Art. 1 della LR 11/2011. I restanti aerogeneratori di progetto, denominati con i num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 27, 28, 29, 30, ricadono in un'area di potenziale interferenza con un parco eolico in autorizzazione avente protocollo precedente e

pertanto, sono stati stralciati dalla procedura autorizzativa in essere. Infine, gli aerogeneratori denominati con i numeri 19, 20, risultano ricadere ad una distanza inferiore ad 800 metri da torri eoliche esistenti.

- g. che l'impianto proposto e la sua opera connessa, composto da 16 aerogeneratori denominati con i num. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 non interferisce con altri impianti aventi la medesima ubicazione;

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- a. il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e ss. mm. ii;
- b. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione;
- c. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- d. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- e. il DM MiSE 10/9/2010
- f. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- g. la DGR 2119/08;
- h. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- i. la DGR n. 3466/2000;
- j. la DGR 1152/09;
- k. la DGR n. 46/10;
- l. la DGR n. 529/10;
- m. il D.D. n. 50/2011 AGe 12/Sett.04/Serv.03;
- n. la DGR n. 250/2011;
- o. il DD n. 420/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03;
- p. il DD n. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03;
- q. la DGR n. 839/11

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di **autorizzare** C&C tre Energy srl con sede legale in Albanella (SA) c.f. - P. IVA - CCIAA 04961090653, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):
 - 1.1 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 48 MW mediante l'installazione di 16 aerogeneratori indicati dai numeri 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 con le relative opere e infrastrutture connesse, da realizzare sui terreni riportati in Catasto del Comune di Casalbore(Av) come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale al presente e di seguito esplicitato:

Foglio 6 p.lle nn. 44, 46, 50, 55, 97, 110, 114, 115, 117, 124, 129, 144, 147, 148, 150, 151, 162, 176, 177, 662, 663, 665, 669, 670;

Foglio 7 partt. 33, 35, 37, 45, 46, 56, 115, 123, 126, 128, 134, 225, 226;

Foglio 10 partt. 46, 50, 51, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 127, 175, 226, 245, 351, 352, 358, 359, 360, 361;

Foglio 14 partt. 472;

Foglio 22 partt. 182, 186
 - 1.2 all'allacciamento alla rete elettrica di TERNA SpA, che prevede il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a a 150 kV alla nuova futura stazione elettrica a 380 che sarà inserita in entra -

esce sulla linea a 380 kV "Benevento 2 - Foggia", come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale al presente.

- 1.3 L'opera di connessione, ricade lungo strade comunali e provinciali esistenti oltre che sui terreni riportati in Catasto del Comune di MONTECALVO IRPINO (AV) e ARIANO IRPINO (AV), come di seguito indicato:

Catasto dei terreni del COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

Foglio 9 particella 13,

Foglio 12 particelle 25, 26, 61

Catasto dei terreni del COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV)

Foglio 2 particella nn. 12;

Foglio 6 particelle nn. 31,32.

2. di dichiarare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
3. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio su tutte le particelle di terreno interessate dall'impianto e dalle opere connesse ed infrastrutturali, così come riportate nel piano particellare di esproprio pubblicato e di seguito esplicitato:

- 3.1 Catasto dei terreni del Comune di CASALBORE (AV) (impianto) come di seguito indicato:

- Foglio 6 partt. 44, 46, 50, 55, 97, 110, 114, 115, 117,124, 129, 144, 147, 148, 150, 151, 162, 176, 177,662, 663, 665, 669, 670;

- Foglio 7 partt. 33, 35, 37, 45, 46, 56, 115, 123, 126, 128, 134, 225,226;

- Foglio 10 partt. 46, 50, 51, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 127,175, 226, 245, 351, 352, 358, 359, 360, 361;

- Foglio 14 partt. 472;

- Foglio 22 partt. 182, 186;

- 3.2 Catasto dei terreni del COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV) (opere di connessione)

- Foglio 9 particella 13,

- Foglio 12 particelle 25, 26, 61

- 3.3 Catasto dei terreni del COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) (opere di connessione)

- Foglio 2 particella nn. 12;

- Foglio 6 particelle nn. 31,32.

4. di precisare che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
5. di precisare che la scala di rappresentazione della planimetria allegata è da ritenersi indicativa, essendo l'elaborato grafico suscettibile di alterazioni in fase di riproduzione cartacea. Pertanto, la stessa, oltre che in formato numerico è rappresentata anche in forma grafica."
6. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 6.1 **GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO**, prescrive quanto segue:

- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali approvati e nel rispetto della normativa vigente.
- il nulla osta è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti, interpellati ai sensi dell'art. 120 del citato R.D. n. 1775/1933;
- il soggetto autorizzato è tenuto, prima della realizzazione delle opere, a munirsi di ogni altra autorizzazione, nulla osta, parere etc. previsti dalle vigenti leggi;
- il soggetto autorizzato assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione ed esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture di altre Società e/o Enti;
- al completamento delle opere il soggetto autorizzato dovrà produrre una relazione del direttore dei lavori con la quale sarà attestata la conformità delle opere realizzate al progetto, ed eventuali varianti autorizzate;

- il soggetto autorizzato è tenuto fin da ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione;
- il soggetto autorizzato resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- il soggetto autorizzato dovrà effettuare, a proprie spese, il monitoraggio e la manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, delle opere;
- tutte le spese inerenti l'autorizzazione, nonché quelle dovute per la sorveglianza, sono a carico del soggetto autorizzato;
- gli attraversamenti in sub-alveo del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano, non dovranno comportare alcuna modifica dell'attuale sezione idraulica dei corsi d'acqua;
- dovranno essere rispettate le servitù idrauliche di cui all'art. 96 letto f) del R.D. 523/1904 e, pertanto, nessun manufatto o opera d'arte, ivi compresi i pozzetti in calcestruzzo se previsti, potrà essere realizzato a distanza inferiore a m. 10 dal limite catastale della proprietà demaniale, ovvero dal ciglio della sponda naturale del corso d'acqua, laddove quest'ultima ipotesi risulti maggiormente favorevole al Demanio;
- il soggetto autorizzato è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riferimento al testo unico n. 523/1904, che qui si intende integralmente trascritto;
- le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del Richiedente che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- il soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Settore del Genio Civile l'inizio - con preavviso di almeno 15 giorni - e la fine dei lavori in oggetto, entro 15 giorni dalla loro ultimazione;
- restano a totale carico del soggetto autorizzato gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere autorizzate nonché gli obblighi di vigilanza affinché le opere realizzate non siano utilizzate per fini diversi da quelli rappresentati nell'istanza di cui in premessa;
- si fa divieto di apertura di piste di accesso, in alveo del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano, che dovranno prima essere autorizzate;
- tutta la responsabilità statica dell'opera di attraversamento del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano, anche in dipendenza di particolari condizioni idrauliche del corso d'acqua in questione, rimarrà ad esclusivo carico del concessionario;
- l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- durante l'esecuzione dei lavori il soggetto autorizzato è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano e salvaguardare le specie arboree autoctone che contribuiscono con la loro presenza a sostenere le rive;
- deve altresì vigilare affinché, in caso di piena del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombrò di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esime il soggetto autorizzato dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
- in caso di proposte di variante, il progetto deve essere sottoposto a verifica da parte dello scrivente Settore;

- prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, deve essere acquisito, dalla ditta proponente, il provvedimento di autorizzazione sismica da parte del Settore del Genio civile di Ariano Irpino, ai sensi della L.R. n. 9/1983 e s.m.i. e del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - le caratteristiche assunte dall'area al termine della esecuzione delle opere dovranno essere tali da consentirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante; a tale inserimento dovranno pertanto uniformarsi il rimodellamento del terreno e la ricostruzione della geomorfologia del sito;
 - il soggetto autorizzato è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a presentare al Settore del Genio Civile di Ariano Irpino formale istanza di concessione, a titolo oneroso, per l'utilizzo dell'area demaniale interessata dall'attraversamento del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano in progetto; in merito, la Società istante deve corrispondere all'erario della Regione Campania il canone demaniale annuo e deve effettuare un versamento cauzionale a garanzia dei canoni stessi, per l'attraversamento del Torrente Ginestra e del Torrente Miscano. Tale concessione non potrà eccedere il limite temporale di 19 anni, rinnovabili;
 - Il canone anno di concessione è determinato in via provvisoria, salvo conguaglio e/o integrazioni ed interessi se dovuti, in € 136,35 (centotrentasei/35), per ogni attraversamento, che devono essere versati ogni anno anticipatamente all'inizio dell'anno nuovo. La cauzione, pari al doppio del canone, è determinata in via provvisoria in € 272,70 (duecentosettantadue/70) per ogni attraversamento.
 - Gli importi della cauzione e del canone sono comprensivi della maggiorazione del 10% di imposta regionale sulle concessioni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato – legge n°281/1970 e artt. 7, 8, 9 della L.R. n°1/1 972.
 - il parere non è reso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83 e disciplina correlata e dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto non espressamente richiesto dal Comune, né dal Settore procedente, né ai sensi degli art. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.; si prescrive il relativo adempimento per le opere eventualmente soggette alla relativa disciplina, previa espressa richiesta, da parte dei soggetti competenti, al Genio Civile.
- 6.2 AERONAUTICA MILITARE**, obbliga, per ciò che concerne gli aspetti operativi e di sicurezza del volo, di attenersi alle disposizioni impartite dallo stato Maggiore della Difesa con la direttiva allegata al foglio n°146/394/4422 del 09.08.2000;
- 6.3 COMANDO MILITARE ESERCITO "CAMPANIA"** prescrive l'esecuzione della bonifica da ordigni bellici;
- 6.4 COMANDO DEI VV.FF. DI AVELLINO** prescrive quanto segue:
- per ogni serbatoio di olio sia previsto un adeguato bacino di contenimento conforme al D.M. Interno 31/07/1934;
 - per ogni cabina di trasformazione sia previsto un adeguato numero di estintori idonei per agire contro gli incendi di apparecchiature elettriche sotto tensione;
 - l'accesso all'area parco dovrà avere i seguenti requisiti minimi: larghezza almeno 3,5 mt, altezza libera di almeno 4 mt; raggio di volta di almeno 13 mt, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo 4 mt);
 - la gestione della sicurezza del parco dovrà avvenire nel rispetto del D.M. Interno 10/03/1998;
- 6.5 PROVINCIA DI AVELLINO** - prescrive quanto segue:
- l'impianto elettrico, interrato come dai tratti B-C e D-E indicati nella planimetria allegata, venga costruito nel rispetto della normativa vigente;
 - a scavo ultimato il materiale di risulta, dovrà essere portato alle pubbliche discariche e sostituito, per il rinterro, con misto naturale di cava e/o proveniente da idoneo impianto di riciclaggio costipato a perfetta regola d'arte, ogni 20 cm di spessore, onde evitare successivi cedimenti. La parte superiore di detto riempimento dovrà essere completata con misto bitumato di spessore almeno cm 15; conglomerato bituminoso, costipato e maltato meccanicamente, dello spessore di almeno cm. 10. Il ripristino dello scavo dovrà essere eseguito giornalmente, ripristinando e risagomando con conglomerato bituminoso eventuali cedimenti, in modo tale da rendere transitabile in completa sicurezza l'area d'intervento;

- il ripristino definitivo, venga eseguito almeno dopo gg 20 da quello di cui al punto precedente, mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino), costipato e rullato meccanicamente, dello spessore compresso di cm. 4. Tale manto di usura dovrà essere eseguito "a tassello" previa fresatura meccanica dello spessore di cm. 4 e dovrà interessare la semicarreggiata interessata dall'attraversamento longitudinale; per quanto riguarda l'attraversamento trasversale, invece, il ripristino dello strato di usura (tappetino), dovrà essere eseguito per una larghezza di 2.00 m per parte oltre il ciglio dello scavo;
- tra il binder ed il tappetino, al fine di evitare fessurazioni, sia interposto un rinforzo della pavimentazione in geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, coesionato mediante agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi uv accoppiato ad una griglia a maglia quadrata di lato 40 mm in fibra di vetro ad elevato modulo elastico. La posa in opera del geotessuto dovrà avvenire previa emulsione bituminosa acida al 65% ed in ragione di 1,6 kg/mq;
- venga acquisito da codesta Società, prima dell' inizio lavori, il relativo atto di concessione

6.6 COMUNITA' MONTANA UFITA prescrive quanto segue:

- i movimenti di terra devono essere limitati a quelli in progetto ed eventuali materiali di risulta devono essere allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate;
- i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza a firma del tecnico progettista;
- nel corso dei lavori vanno rigorosamente rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione geologica - tecnica a firma del Geologo;
- prima dell'inizio dei lavori e, se necessario, nel corso dell'esecuzione degli stessi, dovranno essere eseguiti tutti gli approfondimenti geotecnici e geognostici prescritti dalle vigenti disposizioni ed in particolare dal D.M. dell'11/03/1988 e dalla legge n. 64/74 e successive modificazioni e/o integrazioni.

6.7 AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO prescrive quanto segue:

- evitare, per quanto possibile, le interferenze con le aree perimetrate a rischio o attenzione del PsAI-Rf delle opere in progetto o, qualora non delocalizzabili, valutare di queste opere la compatibilità idrogeologica nel rispetto delle norme di attuazione e Misure di salvaguardia del PsAI-Rf;
- limitare, a quanto strettamente necessario, le superfici di cantiere, le opere di costruzione e adeguamento stradale, gli sbancamenti e i riporti di terreno;
- adottare le misure di mitigazione di impatto delle opere sulle risorse acqua, suolo, vegetazione e paesaggio;

6.8 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, BENEVENTO, AVELLINO, CASERTA prescrive quanto segue:

- dovrà essere eseguita una preliminare ricognizione archeologica di superficie dell'area posta entro i mt. 1250 da ciascuno degli aero generatori previsti, volta ad individuare eventuali presenze antiche non ancora note; al fine di facilitare l'espletamento di tale prescrizione, detta area è stata preventivamente delimitata da questo Ufficio ed è illustrata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente parere; in base ai risultati di tale ricognizione questa Soprintendenza si riserva di indicare eventuali ulteriori modifiche relativamente al numero ed alla posizione degli aerogeneratori.
- tutte le altre opere, qui non espressamente indicate, potranno essere realizzate con le modalità descritte ai punti successivi;
- nelle aree di interesse archeologico, eventualmente individuate mediante la ricognizione sopra indicata, dovrà essere effettuato lo scavo archeologico;
- in particolare nelle aree occupate dal basamento dei tralicci degli aero generatori, dovranno essere eseguiti preliminari saggi di scavo archeologico;
- i lavori indicati ai punti precedenti e tutti quelli relativi al tracciato definitivo dell'opera, che prevedano escavazioni o comunque alterazioni del suolo esistente, dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo;

- nel caso di rinvenimenti di rilievo monumentale dovranno essere apportate alle opere a farsi le opportune modifiche atte alla salvaguardia dei resti archeologici, ed a tal fine questa Soprintendenza si riserva di dettare eventuali altre prescrizioni di dettaglio;
- le indagini previste ai punti precedenti dovranno essere a spese del richiedente;
- tempi e modalità di tali indagini dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona;

6.9 ENAC prescrive quanto segue:

- segnaletica diurna:
 - per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30m, le pale dovranno essere verniciate con n°3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.
 - se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).
 - la manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.
- segnalazione notturna:
 - le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.
 - il proponente potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.
 - dovrà essere prevista a cura e spese del proponente una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.
 - dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio, e, con un anticipo di almeno 30 giorni, la data di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di NAPOLI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all'ENAC.
 - contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire dati definitivi al progetto contenente: coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ogni aero generatore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala), quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno); eventuale segnaletica ICAO (diurna e notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC.
 - al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, il proponente potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

6.10 ARPAC prescrive quanto segue:

- Eseguire in fase di preesercizio idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici e fonometrici e trasmetterli all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;
- Comunicare, per i compiti ascritti dalla L.R. n. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio;
- Tutti i conduttori della rete interna al campo eolico devono essere di tipo cordato ad elica e la fascia di rispetto relativa alla cabina di consegna deve rientrare nei confini di pertinenza dell'impianto.

7. di obbligare il Proponente:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con

- il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.
8. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
 9. Nell'ipotesi in cui si ricorra alle procedure espropriative, il termine di inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto al punto 1.1 del Decreto Dirigenziale n. 516/2011 AGC12/Sett04, decorre dall'immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura ablativa.
 10. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma del Direttore dei Lavori, con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate in conformità al progetto esecutivo trasmesso.
 11. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
 12. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
 13. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
 14. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
 15. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano